

COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015
Verbale n. 10 del 06/06/2017

Oggetto: COMUNE DI MONTEVARCHI/ COSTRUZIONI EDILI GIUSEPPE STIATTI S.R.L. - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON APPLICAZIONE PARZIALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE A DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO, N. R.G. 2880/2015 - MANDATO AL SINDACO PER LA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi composto da:

- Dr. Roberto Sclavi,	Presidente
- rag. Mauro Rossinelli	Componente
- Dr. Giovanni Farnocchia	Componente

Premesso che in data 21/07/2016 questo collegio si era già espresso in occasione del debito fuori bilancio relativo al DI notificato all'ente sempre per la medesima vertenza di cui oggi si discute che, per quanto attinente, si richiama interamente;

Tenuto conto del disposto dell'art. 239, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera o) che modifica il suddetto articolo 239;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto inviata al collegio per mail in data 1/06/2017 in via provvisoria ed in data 6/6/2017 nel testo definitivo;

Esaminata la documentazione inerente alle vicende che hanno portato alla proposta di transazione;

Richiamata la proposta di delibera per quanto attiene alla ricostruzione della complessa vicenda,

PREMESSO

- che dalla documentazione appare evidente che il debito deriva da obbligazioni contratte dall'ente per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla Determina n. 1670 del 2/11/11 e conseguenti contratto di appalto stipulato in data 7/3/2012, rep. n. 686, ai rogiti del segretario comunale del Comune di Montevarchi a favore della ditta costruzioni Stiatti srl;

- che le opere oggetto dell'appalto sono state consegnate al Comune che con provvedimento n. 1250 del 26/11/2014 ha approvato il 5° stato avanzamento lavori pari al finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione ;

- che quindi da tale data l'obbligazione debitoria era sorta e che l'ammontare di euro 307.899, importo pattuito come controvalore con la cessione in permuta di immobili di proprietà dell'ente, era certo e liquido;

- che a carico dell'Ente era prevista una obbligazione accessoria avente ad oggetto l'obbligo di stipulare locazione passiva per l'immobile denominato "SIT" della durata di 12 anni al canone mensile di euro 1.500,00 e che, in caso di mancata stipula della locazione, oppure in caso di durata del rapporto inferiore ai dodici anni il "diritto (in favore del nuovo proprietario) al pagamento di una penale pari al 50% del valore dei canoni di locazione non percepiti, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno";

- che le operazioni di permuta non si sono perfezionate;

COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015

Verbale n. ___ del 06/06/2017

- che ai fini di bilancio, sia in sede di stipula del contratto di appalto che successivamente in occasione della fine lavori e consegna delle opere al Comune, non è stato contabilizzato alcun impegno di spesa relativo alla quota parte coperta dal controvalore delle permuta e quindi, pertanto, ad oggi non sussiste nessuna voce di residuo passivo per il debito né, parimenti, di residuo attivo per il controvalore delle previste alienazioni;
- che in data 01/06/2017 con prot. 23.441 è pervenuta la “notifica di autorizzazione all'alienazione dell'immobile denominato “Monte Pio” sito in piazza Umberto I° 3, distinto al catasto al foglio 11 particella 213 sub 10” ossia dell'ufficio SIT sopra richiamato;
- che ai fini della corretta rilevazione contabile, al momento della stipula del contratto di appalto, l'Ente avrebbe dovuto contabilizzare l'impegno di spesa relativo alla quota parte assorbita dal controvalore della permuta in modo che, negli esercizi successivi, venissero evidenziati residui passivi per il debito e attivi per il controvalore delle previste alienazioni. Il Collegio rileva che tale procedura non è stata seguita e che quindi l'operazione è carente di copertura contabile specifica;
- che pertanto, ad oggi, non sussiste stanziamento per poter effettuare la transazione rendendosi quindi necessaria, a servizio del riconoscimento del DFB, operare una variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo quota vincolata per cause;
- che considerato che a pag 6/8 della relazione viene indicato che *“Considerato, inoltre, che è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione trattandosi di una transazione di competenza del Consiglio Comunale in quanto, in ordine alle proposte di transazione non è stato assunto uno specifico impegno di spesa e necessita di apposita variazione di bilancio”, concludendo al punto successivo che la transazione quindi comporta l'insorgere di un DFB;*

RICHIAMATO

il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede *“Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio”*, cfr in senso conforme resoconto Commissione Arconet 30/3/16.

DATO ATTO

che non essendo esistente uno stanziamento di bilancio ed essendo necessario provvedervi con l'applicazione di avanzo, è applicabile il principio sopra richiamato per il quale, contrariamente a quanto indicato nella delibera in oggetto (vedi ultimo capoverso delle “premesse”), il parere del collegio si rende necessario sia per la proposta di transazione che per la procedura di riconoscimento del DFB

VISTA

la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio dirigente del Settore 2° Governo e gestione del Territorio e del Patrimonio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti di settore
il Collegio

OSSERVA

preliminarmente che tale situazione debitoria ha le caratteristiche per poter essere considerato un debito fuori bilancio e, come tale, deve seguire le specifiche procedure per il riconoscimento con invio alla sezione della Corte dei Conti anche in relazione ai maggiori oneri che l'ente ha sostenuto per la complessa vicenda, per interessi e spese legali;

che l'utilizzo dell'avanzo comporta un peggioramento dei saldi di competenze e del pareggio di bilancio;

Tutto quanto ciò premesso e per quanto di competenza,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione inerente il riconoscimento del debito fuori bilancio per euro 210.000 in quanto operazione consentita agli organi di governo dell'ente, fermo restando gli eventi peggiorativi sopra evidenziati, e alla proposta di transazione stragiudiziale a definizione delle controversie pendenti dinanzi al Tribunale di Arezzo (n. R.G. 2880/2015) solo per la convenienza economica e non sulle questioni in diritto non di competenza di questo Collegio.

Il Collegio

Roberto Sclavi

Giovanni Farnocchia

Mauro Rossinelli